



I fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come suggerisce il termine "preesistenti", risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992, e cioè prima che venisse disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare dal decreto legislativo 124/1993. In tale occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di continuare a operare in regime di parziale deroga rispetto alla disciplina generale.

Il decreto legislativo 252/2005 (sostitutivo del decreto legislativo 124/1993) ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza complementare, prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova disciplina dei fondi pensione preesistenti; le modalità per tale adeguamento sono state disciplinate dal decreto ministeriale 62/2007.

Questi fondi pensione rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori. Essi si distinguono in:

- ✓ **fondi pensione preesistenti autonomi** – dotati di soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni);
- ✓ **fondi pensione preesistenti interni** – costituiti all'interno di società (banche, imprese di assicurazione, imprese) come patrimonio separato ex art. 2117 c.c., oppure soltanto come posta contabile del passivo.

Inoltre i fondi pensione preesistenti si distinguono in relazione al regime previdenziale in base al quale è calcolata la rendita pensionistica:

- ✓ **a contribuzione definita** - la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato attraverso l'investimento dei contributi versati e i relativi rendimenti, come accade nei fondi pensione di nuova istituzione. I fondi pensione in regimi a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella platea dei destinatari di riferimento ma non possono, di norma, ampliarla ad altre aziende o settori diversi;
- ✓ **a prestazione definita** - l'entità della rendita pensionistica è prefissata e corrisponde a una percentuale della retribuzione o della pensione obbligatoria dell'aderente: l'ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. Per i fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, il decreto legislativo 252/2005 ha vietato nuove adesioni. Tali fondi sono pertanto "a esaurimento";
- ✓ **forme miste** - quando all'interno dello stesso fondo pensione coesistono entrambi i regimi previdenziali.

I fondi pensione preesistenti sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione preesistenti a contribuzione definita



L'adesione

L'adesione a un fondo pensione preesistente è di norma volontaria e avviene mediante **adesione collettiva**. Ogni fondo pensione preesistente è rivolto a determinate categorie di lavoratori (di una data impresa o un gruppo di imprese o di specifiche categorie professionali, ad esempio dirigenti di una determinata azienda, ecc.).

Al fondo pensione di riferimento possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali se previsto dall'accordo istitutivo stipulato tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro) e dallo Statuto.

E' possibile iscrivere anche i familiari fiscalmente a carico se lo Statuto del fondo lo prevede.

In caso di prima occupazione, il lavoratore dipendente del settore privato entro 6 mesi dall'assunzione, deve decidere se destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) al fondo pensione (**adesione esplicita**) o lasciarlo in azienda. Se non esprime alcuna scelta viene iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale (cosiddetta **adesione tacita**).

L'iscrizione a un fondo pensione preesistente avviene principalmente:

- ✓ nella sede del fondo;
- ✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo;
- ✓ nei luoghi di lavoro;
- ✓ nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo;
- ✓ tramite *web*.

Prima dell'adesione ad un fondo pensione preesistente (con un numero di iscritti attivi superiore a 5.000 unità), vengono consegnati i seguenti documenti:

- ✓ **Informazioni chiave per l'aderente**, nel quale vengono spiegate in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, linee di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati). Il documento include, inoltre, la **Scheda dei costi**, in cui vengono rappresentati i costi che l'iscritto sostiene durante la partecipazione alla forma pensionistica;



- ✓ **La mia pensione complementare**, versione standardizzata – se previsto dal fondo, che fornisce una simulazione della pensione complementare che l'iscritto riceverà al momento del pensionamento, calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP (ammontare dei contributi versati, durata di partecipazione, rendimenti realizzati).

Per i fondi pensione con più di 1.000 iscritti, i documenti sono consultabili anche sul sito *web* del fondo insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, sono disponibili la **Nota informativa** e lo **Statuto** che descrivono in modo dettagliato le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.

Prima di aderire e di sottoscrivere il **Modulo di adesione** l'aderente compilerà un **Questionario di autovalutazione** con l'obiettivo di raccogliere alcune informazioni riguardanti le conoscenze previdenziali, la situazione personale e le aspettative pensionistiche.

Sulla base di tali informazioni, l'aderente potrà orientarsi verso la linea di investimento a lui più adeguata rispetto al profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.



La contribuzione

La contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione. Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell'aderente:

- ✓ il contributo a carico del lavoratore nell'importo previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- ✓ il contributo dell'azienda, nella misura prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto solo se effettua il proprio versamento);
- ✓ il TFR futuro (cioè il TFR che matura dopo l'adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale.

E' possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

Se l'adesione avviene mediante il meccanismo del conferimento tacito del TFR, il lavoratore può integrare le somme versate con il proprio contributo. In tal caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare il proprio versamento.

Per i familiari fiscalmente a carico, l'importo e la periodicità della contribuzione sono stabiliti liberamente.

Nel corso del tempo le scelte possono essere modificate.

DA RICORDARE

Nelle Informazioni chiave per l'aderente trovi tutte le notizie utili sulla contribuzione e sulla periodicità dei versamenti



La scelta della linea di investimento

Il fondo pensione preesistente (in regime di contribuzione definita o misto) propone all'aderente una o più linee di investimento (o comparti).

Ciascuna linea è caratterizzata da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

Le linee di investimento sono classificate in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ garantite (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento);
- ✓ obbligazionarie pure o miste (investono solo o prevalentemente in obbligazioni);
- ✓ Bilanciate (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale);
- ✓ azionarie (investono principalmente in azioni).

Lo Statuto del fondo prevede una linea garantita per raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma "tacita".

Prima di effettuare la scelta della linea di investimento è importante:

- ✓ conoscere quanti anni ti mancano per ottenere la pensione di base;
- ✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base;
- ✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio;
- ✓ conoscere il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta della linea di investimento occorre anche tenere conto dei livelli di costo relativi alle diverse opzioni offerte.

La scelta della linea di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite nello Statuto del fondo pensione.

DA RICORDARE

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche delle diverse linee di investimento nella documentazione informativa che il fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione o ti mette a disposizione sul sito *web*

DA RICORDARE

Il Questionario di autovalutazione, da compilare prima dell'adesione, ti dà un'indicazione della linea ritenuta più idonea tenendo conto delle tue caratteristiche personali e delle tue esigenze previdenziali



La gestione degli investimenti

DA RICORDARE

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche delle diverse linee di investimento e i rendimenti medi ottenuti in diversi orizzonti temporali nella documentazione informativa che il fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione o ti mette a disposizione sul sito *web*.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo

I fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo queste modalità:

- ✓ **in forma diretta;**
- ✓ **mediante convenzioni** – il fondo pensione affida il compito di gestire le risorse a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio) con i quali stipula apposite convenzioni;
- ✓ **mediante la stipula di contratti assicurativi** di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), di ramo III (*unit linked*) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione) del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

Nell'amministrare le risorse affidate, i fondi o i gestori sono tenuti a rispettare i criteri e limiti di investimento e le regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.

Nel **Documento sulla politica di investimento** predisposto dai fondi, vengono individuati gli obiettivi di investimento da realizzare, i criteri da seguire per la loro attuazione, i compiti dei soggetti coinvolti nel processo, il sistema dei controlli dei risultati conseguiti.

La politica di investimento seguita da ciascuna linea viene in genere sintetizzata nel "*portafoglio benchmark*" che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie tipologie di strumenti finanziari; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati ottenuti dalla gestione degli investimenti.

Compatibilmente con il modello gestionale adottato, le risorse finanziarie del fondo pensione sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca). Il gestore impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa, allo Statuto e al Documento sulla politica di investimento del fondo pensione.



I costi

Durante la fase di accumulo l'iscritto sostiene costi per l'attività di amministrazione e di gestione del patrimonio e, più in generale, ogni altra spesa necessaria al funzionamento del fondo stesso.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante prima dell'adesione, e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l'**Indicatore Sintetico dei costi (ISC)**.

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che l'aderente sostiene. Confrontando l'ISC delle linee di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente.

DA RICORDARE

Nel documento Informazioni chiave per l'aderente trovi l'ISC di ciascuna linea del fondo pensione. Sul sito *web* della COVIP sono pubblicate le Schede dei costi di tutte le forme pensionistiche nonché il Comparatore dei costi (http://www.covip.it/isc_dinamico/)



L'informativa agli iscritti in fase di accumulo

Sul sito del fondo pensione, nella sezione riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione maturata.

Inoltre, ogni anno il fondo trasmette all'iscritto mediante posta elettronica o in formato cartaceo le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica**. Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene tra l'altro informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento dell'investimento prescelto.

Il documento consente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e di conoscere l'evoluzione della propria posizione individuale.



DA RICORDARE

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche delle diverse linee di investimento nella documentazione informativa che il fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione o ti mette a disposizione sul sito *web*

Con la Comunicazione periodica, se previsto dal fondo pensione preesistente, viene trasmesso il documento **La mia pensione complementare** - nella versione personalizzata, che offre una simulazione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento. La simulazione della pensione complementare può essere utile all'aderente per valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo alla linea di investimento e/o al livello contributivo.



Il trasferimento della posizione individuale

Trascorsi due anni dall'adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l'iscritto può chiedere il **trasferimento** della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche. Per tale ragione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la **Scheda dei costi** della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta.

Al momento del trasferimento è importante anche verificare la possibilità di continuare ad usufruire del contributo del datore di lavoro.

DA RICORDARE

Consulta il Comparatore dei costi pubblicato sul sito *web* della COVIP (http://www.covip.it/isc_dinamico/)



Le prestazioni al momento del pensionamento

La rendita

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'aderente al fondo pensione che ha partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, può trasformare la sua posizione individuale in **rendita** calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

I fondi pensione preesistenti possono effettuare direttamente il pagamento della rendita, oppure avvalersi di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà ad essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in un'unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

La prestazione in capitale

Si può anche optare per la liquidazione in **capitale** della posizione individuale maturata fino a un massimo del 50% del montante accumulato. Se la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

I lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 a una forma pensionistica istituita già alla data del 15 novembre 1992 possono richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale.

La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Nell'ottica di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e agevolare l'accesso alla pensione, la legge di bilancio 2018 ha inserito una nuova forma di prestazione della previdenza complementare: la Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**) che consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte (a seconda delle esigenze dell'aderente) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

DA RICORDARE

Leggi maggiori dettagli sulle prestazioni di previdenza complementare nella documentazione informativa che il fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione o ti mette a disposizione sul sito [web](#)

PER SAPERNE DI PIU'

Leggi la Scheda "Le anticipazioni e i riscatti" nella "[Guida introduttiva alla previdenza complementare](#)"

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Le prestazioni prima del pensionamento

Nei soli casi previsti dalla normativa e dallo Statuto del fondo l'iscritto può chiedere:

- ✓ **anticipazioni** sulla propria posizione individuale maturata (ad esempio per spese sanitarie, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione);
- ✓ **riscatto** parziale o totale della posizione individuale maturata.



Profili organizzativi

L'organizzazione interna (o *governance*) di un fondo pensione preesistente è così articolata:

- ✓ l'*Assemblea*, composta da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, di regola nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, approva lo Statuto (comprese eventuali successive modifiche) e il bilancio, delibera l'eventuale scioglimento del fondo pensione;
- ✓ il *Consiglio di amministrazione*, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Consiglio amministra il fondo pensione preesistente e ne decide la politica di investimento; seleziona il gestore, il depositario, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite; elegge il Presidente, che ha funzioni anche di rappresentanza legale del fondo pensione stesso, nonché il Direttore generale con funzioni attuative degli indirizzi del fondo pensione; nomina il Responsabile del fondo;

DA RICORDARE

- ✓ il *Collegio dei sindaci*, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento. Svolge anche il controllo contabile qualora non sia affidato a un revisore esterno;

- ✓ il *Responsabile del fondo pensione*, nominato dal Consiglio di amministrazione, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. L'incarico di Responsabile può essere conferito anche al Direttore generale ovvero ad uno degli amministratori del fondo. Il Responsabile verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche secondaria emanata dalla COVIP, e delle previsioni di natura contrattuale; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti; svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente; provvede all'invio di dati e notizie sull'attività del fondo alla COVIP.

Leggi maggiori dettagli sui profili organizzativi del fondo pensione nella documentazione informativa che il fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione o ti mette a disposizione sul sito *web*